



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Città Metropolitana di Firenze

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 22/12/2014
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 30/09/2021
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 29/04/2025



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI

Città Metropolitana di Firenze

Indice

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art.1) OGGETTO

Art.2) AMBITO DI APPLICAZIONE

Art.3) DEFINIZIONE DI IMPIANTO SPORTIVO

Art.4) TIPOLOGIE DI GESTIONE

TITOLO II – IMPIANTI SPORTIVI GESTITI IN FORMA DIRETTA

Art.5) CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI IMPIANTI IN FORMA DIRETTA

Art.6) USO STRAORDINARIO E REVOCA

Art.7) USO DELL'IMPIANTO

Art.8) CUSTODIA DEGLI IMPIANTI

Art.9) PUBBLICO

Art.10) DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI GESTITI IN FORMA DIRETTA

Art.11) RISPETTO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE

Art.12) INSTALLAZIONI PARTICOLARI

Art.13) TARIFFE D'USO

Art.14) PENALITA'

TITOLO III – IMPIANTI SPORTIVI GESTITI IN FORMA INDIRETTA

Art.15) SOGGETTI AFFIDATARI

Art.16) CONTRIBUTI E CANONI DI CONCESSIONE

Art.17) APERTURA AI SINGOLI CITTADINI

Art.18) TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI

Art.19) PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE

Art.20) OGGETTO, DURATA E MODALITA'

Art.21) CRITERI DI SCELTA DELL'AFFIDATARIO IN CONCESSIONE

Art.22) SANZIONI, DECADENZA E REVOCA

Art.23) CONTROLLI

Art.24) TARIFFE

Art.25) MANUTENZIONI E RISTRUTTURAZIONI

Art.26) DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI GESTITI IN FORMA INDIRETTA

TITOLO IV- NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.27) COSTRUZIONE DI NUOVI IMPIANTI E RISTRUTTURAZIONI

Art.28) DECORRENZA ED ABROGAZIONI

Art.29) NORMA FINALE



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI

Città Metropolitana di Firenze

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1) OGGETTO

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune o ad esso affidati, secondo quanto disposto dall'art. 90 comma 25 della Legge 27/12/2002 n. 289 e dalla Legge Regionale Toscana 03/01/2005 n. 6.

Art.2) AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento si applica a tutti gli impianti sportivi di proprietà comunale o affidati in gestione al Comune Stesso.

Art.3) DEFINIZIONE DI IMPIANTO SPORTIVO

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per "impianto sportivo" il luogo opportunamente conformato ed attrezzato per lo svolgimento dell'attività sportiva in condizione di igiene e sicurezza per tutti gli utenti dello stesso.

2. Gli impianti sportivi comunali sono costituiti da uno o più spazi d'attività omogenee o complementari che, unitamente alle strutture pertinenti, sono finalizzate all'attività sportiva.

3. Tali strutture sono destinate all'uso pubblico e servono alla pratica dello sport agonistico, dilettantistico e professionistico, per il tempo libero dei cittadini nonché per favorire l'aggregazione o la solidarietà sociale.

4. Il Comune, oltre alle palestre degli Istituti Scolastici nei limiti del presente regolamento, garantisce alle diverse categorie di utenze la possibilità di accesso nei seguenti impianti sportivi a valenza sportivo-sociale:

- 1) **COMPLESSO STADIO COMUNALE "WALTER FRANCHI" DI GREVE IN CHIANTI;**
- 2) **CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI DUDDA;**
- 3) **CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI FERRONE;**
- 4) **CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI PANZANO IN CHIANTI;**
- 5) **CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI SAN POLO IN CHIANTI;**
- 6) **CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI STRADA IN CHIANTI;**
- 7) **IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI CHIOCCHIO.**

5. Il Comune garantisce altresì alle diverse categorie di utenze la possibilità di accesso nei seguenti impianti a "rilevanza economica":

- a) **PALAZZETTO DELLO SPORT "ALESSIO FROSALI" DI STRADA IN CHIANTI;**
- b) **IMPIANTI SPORTIVI E PISCINE COMUNALI DI GREVE IN CHIANTI**

Art.4) TIPOLOGIE DI GESTIONE

1. Il Comune gestisce gli impianti di sua proprietà o ad esso affidati nei seguenti modi:

a) in forma diretta, anche in accordo con altri Enti pubblici e/o Istituzioni scolastiche, tenuto conto delle specifiche caratteristiche organizzative, finanziarie e contabili relative all'impianto, dell'idoneità del personale a disposizione e delle finalità pubbliche da perseguire;

b) in forma indiretta, mediante concessione della gestione degli impianti ai soggetti di cui al successivo SOGGETTI AFFIDATARI, esclusivamente attraverso convenzioni di affidamento, derivanti da avvisi pubblici specifici individuati per ogni tipologia di impianto.



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI

Città Metropolitana di Firenze

TITOLO II - IMPIANTI SPORTIVI GESTITI IN FORMA DIRETTA

Art. 5) CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI IMPIANTI IN FORMA DIRETTA

1. Gli impianti sportivi gestiti in forma diretta sono concessi prioritariamente agli Istituti Scolastici del Comune, secondo il loro calendario di attività didattiche;
2. Per il tempo non occupato dall'attività didattica gli impianti sportivi possono essere concessi ai seguenti soggetti:
 - a) società, gruppi o associazioni sportive;
 - b) soggetti privati.
3. Per i soggetti di cui al precedente comma, gli impianti sportivi verranno affidati in orario extrascolastico con il rispetto del seguente ordine di priorità:
 - a) società, gruppi o associazioni sportive aventi sede nel Comune;
 - b) società, gruppi o associazioni sportive aventi sede in altri Comuni;
 - c) associazioni no-profit;
 - d) soggetti privati.
4. A parità di condizioni saranno privilegiate le richieste finalizzate allo svolgimento di attività sportive da parte dei giovani.
5. Per ottenere in uso gli impianti sportivi comunali dovrà essere seguito il seguente iter:
 - a) i soggetti di cui al precedente comma 2 dovranno fare richiesta entro il 30 giugno di ciascun anno, utilizzando il modulo predisposto dal Comune ed allegato al presente Regolamento, firmato dal legale rappresentate, dal responsabile, o dal presidente della società, gruppo o associazione, corredato dallo Statuto;
 - b) l'Amministrazione entro il 31 luglio autorizza e programma l'uso degli impianti e, nel caso lo ritenga opportuno, potrà indire riunioni con i gruppi per coordinare eventuali modifiche che si rendessero necessarie.
 - c) la concessione degli impianti sportivi ai soggetti privati potrà avvenire di volta in volta all'atto della richiesta, previa verifica della disponibilità dell'impianto.
6. Il Comune si riserva in ogni caso di indire una procedura comparativa pubblica qualora lo ritenga opportuno anche in funzione della presenza di più soggetti interessati o di più domande pervenute, applicando i criteri di cui al successivo CRITERI DI SCELTA DELL'AFFIDATARIO IN CONCESSIONE.
7. È fatto divieto di utilizzare gli impianti sportivi ai soggetti non espressamente autorizzati al Comune.

Art. 6) USO STRAORDINARIO E REVOCA

1. Il Comune ha la facoltà di sospendere temporaneamente, modificare o revocare gli orari ed i turni di assegnazione per manifestazioni promosse dal Comune stesso, quando ciò sia necessario per ragioni di carattere contingente, tecnico o per consentire interventi di manutenzione degli impianti, anche senza nessun preavviso.

Art.7) USO DELL'IMPIANTO

1. Gli utilizzatori sono obbligati a munirsi a propria cura e spese di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento di attività sportive e similari relative all'attività svolta.
2. Il singolo soggetto utilizzatore o il legale rappresentate della società, gruppo o associazione risponde personalmente dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni ed alle



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI

Città Metropolitana di Firenze

3. Il soggetto autorizzato deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata.
4. Le società sportive, gruppi o associazioni sono obbligate a stipulare una polizza a copertura degli iscritti di assicurazione sportiva, nonché polizza RCT.
5. L'accesso agli impianti sportivi dovrà avvenire indossando calzature idonee alla pavimentazione e alla struttura e perfettamente pulite.
6. I soggetti autorizzati all'uso degli impianti sportivi sollevano il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dell'uso dei suddetti.
7. L'ingresso agli spogliatoi ed ai campi da gioco durante l'utilizzazione degli impianti è strettamente limitato al personale di servizio del Comune e alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti degli enti o federazioni sportive.
8. Il mancato rispetto del Regolamento o delle disposizioni impartite, nonché la mancata o parziale corresponsione delle tariffe previste, comporta la decadenza della concessione degli spazi per gli anni successivi.
9. Nella sede comunale è tenuto un apposito registro delle concessioni rilasciate.
10. L'Amministrazione comunale non risponde di eventuali ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti sportivi non risponde degli eventuali danni materiali che agli utenti ed a terzi possono, comunque, derivare durante lo svolgimento delle attività sportive direttamente gestite dal richiedente, cui competono le responsabilità.
11. Gli utenti devono indirizzare eventuali segnalazioni o reclami direttamente al Comune.

Art.8) CUSTODIA DEGLI IMPIANTI

1. La custodia degli impianti gestiti in forma diretta può essere affidata, se previsto tramite gara, ad Organismi del Terzo Settore o altri soggetti ritenuti più idonei per impianti specifici, ai quali compete:
 - a) l'apertura e chiusura degli impianti sportivi durante l'attività agonistica, il controllo e custodia degli stessi durante lo svolgimento delle gare;
 - b) la pulizia e riordino degli stessi.
2. Al termine di ogni attività ciascun soggetto autorizzato ad usufruire dell'impianto è tenuto a lasciare pulito ed in ordine ogni ambiente.



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI

Città Metropolitana di Firenze

Art.9) PUBBLICO

1. Il pubblico ammesso negli impianti sportivi è tenuto alla massima correttezza nell'uso degli impianti e dei servizi. Le società sportive, gruppi e associazioni si faranno carico di ottemperare alle norme di legge vigenti e alle specifiche disposizioni impartite dall'Amministrazione comunale, nonché a controllare la corretta affluenza del pubblico nel rispetto delle disposizioni di legge.

Art.10) DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI GESTITI IN FORMA DIRETTA

1. Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo, i richiedenti possono consentire l'uso in sub-concessione, anche parziale o gratuito, dell'impianto a terzi, fatto salvo per i locali il cui uso in sub-concessione è autorizzato dal Comune.

Art.11) RISPETTO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE

1. Gli utilizzatori s'intendono obbligati ad osservare la maggiore diligenza possibile nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi in modo

da:

a) rispettare gli orari di apertura e chiusura;

b) evitare qualsiasi danno all'impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del Comune;

c) mantenerli nello stato di efficienza in cui li hanno ricevuti dal Comune.

2. Gli utilizzatori sono tenuti a segnalare senza indugio, ogni danno alle strutture e agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità, nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. In caso di mancata segnalazione, è ritenuto responsabile, in via esclusiva, l'ultimo richiedente che ha utilizzato la struttura.



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI

Città Metropolitana di Firenze

Art.12) INSTALLAZIONI PARTICOLARI

1. Per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extrasportive espressamente autorizzate che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, gli utilizzatori devono provvedere, a propria cura e spese, alla fornitura, sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie.
2. L'utilizzatore deve presentare insieme all'atto di concessione dello spazio, tutta la documentazione necessaria, comprese le dichiarazioni di conformità alle norme vigenti, nonché la dichiarazione che sollevi il Comune da ogni responsabilità civile o penale.
3. Le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile entro l'orario prestabilito e comunque immediatamente dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività. terminate le operazioni di smontaggio, l'utilizzatore deve darne comunicazione al Comune per consentire la verifica delle condizioni dell'impianto.

Art. 13) TARIFFE D'USO

1. Gli eventuali importi da pagare, calcolati sulle ore di utilizzo o in via forfetaria determinati con apposita Deliberazione della Giunta Comunale, dovranno essere corrisposti entro 30 giorni dall'invio della nota del corrispettivo da pagare e più precisamente:
 - a) entro dicembre per il periodo settembre – dicembre
 - b) entro aprile per il periodo gennaio – marzo
 - c) entro luglio per il periodo aprile - giugno
2. Il mancato pagamento entro il termine previsto, comporterà, dopo un sollecito, l'iscrizione a ruolo per la riscossione coattiva dell'importo dovuto.

Art.14) PENALITÀ

1. Comportano la sospensione o la revoca della concessione:
 - a) la ripetuta violazione delle norme previste nel presente regolamento;
 - b) il mancato o parziale pagamento delle tariffe dovute entro il termine previsto dall'Amministrazione comunale.

TITOLO III - IMPIANTI SPORTIVI GESTITI IN FORMA INDIRETTA

Art.15) SOGGETTI AFFIDATARI

La concessione in gestione degli impianti sportivi di cui al precedente **AMBITO DI APPLICAZIONE**, avviene in via preferenziale a favore di:

- a) società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive;
- b) enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
- c) federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate riconosciute dal CONI;
- d) consorzi e raggruppamenti tra i soggetti di cui ai punti a), b) e c) anche con altri soggetti di



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI

Città Metropolitana di Firenze

promozione sociale, costituiti nelle forme di cui all'art. 37 del D.lgs 163 del 2006.

2. L'affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, avviene solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione di cui al presente Regolamento;

3. Al fine di garantire il pluralismo associativo e sportivo, un singolo soggetto, anche facente parte di un raggruppamento temporaneo o consorzio, potrà conseguire l'affidamento di un solo impianto sportivo con prevalenza sportivo-sociale, fatta eccezione per i seguenti casi che non sono sottoposti alle suddette limitazioni:

- utilizzo delle palestre degli Istituti scolastici oggetto di concessione diretta ai sensi dell' CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI IMPIANTI IN FORMA DIRETTA;

- gli impianti di "rilevanza economica" di cui al precedente DEFINIZIONE DI IMPIANTO SPORTIVO;

- gara deserta per l'impianto, ovvero partecipazione alla gara di un solo soggetto per l'impianto, ovvero intervenuta risoluzione contrattuale o recesso dalla convenzione.

Art.16) CONTRIBUTI E CANONI DI CONCESSIONE

1. La Giunta comunale, per ciascun impianto da affidare in concessione, determina con propria delibera un canone annuale di gestione dell'impianto a base d'asta che il concessionario dovrà corrispondere al Comune, ovvero un contributo annuale a base d'asta riconosciuto al concessionario qualora le tariffe o i ricavi stimati dell'attività non consentano di sostenere i costi di gestione e manutenzione ordinaria, oppure venga convenzionalmente imposto al concessionario di eseguire gli interventi di cui all'elemento a.8 della valutazione tecnica qualora le tariffe non consentano di sostenere tali costi.

Art.17) APERTURA AI SINGOLI CITTADINI

1. In ogni impianto sportivo devono essere garantiti l'accesso e l'uso dell'impianto per tutti i cittadini secondo la valorizzazione del principio dello "sport per tutti", quale pratica ad ogni età con fine sociale e di prevenzione per la salute.

2. La convenzione di affidamento regola l'utilizzo degli impianti sportivi ai singoli cittadini non aderenti a nessuna società, gruppo o associazione sportiva, o aderenti a società sportive diverse dalla concessionaria.

3. Le tariffe per l'utilizzo dovranno essere espone con chiarezza e massima visibilità all'interno degli impianti; il Comune determinerà il livello massimo delle tariffe tenuto conto della rilevanza sociale dei servizi sportivi.

4. La convenzione di affidamento determina una riserva annuale al Comune di utilizzo di spazi degli impianti affidati in gestione, destinata a iniziative o manifestazioni proprie o da esso patrocinate.

Art. 18) TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI

1. La procedura di selezione è differenziata in base al fatto che:

- a) le strutture abbiano una prevalente valenza sportivo-sociale, per dimensioni, ampiezza dell'utenza o per il fatto di costituire sede di riferimento di specifiche discipline sportive;
- b) gli impianti la cui gestione avvenga secondo logiche di rilevanza economica, da configurarsi come impianti "a rilevanza economica".



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI

Città Metropolitana di Firenze

Art.19) PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE

1. La procedura di selezione per l’affidamento in gestione di un impianto sportivo ad un soggetto concessionario avverrà tramite avviso pubblico.
2. La procedura di selezione contenuta nell’avviso pubblico dovrà contenere i requisiti necessari alla selezione ed i criteri di scelta dell’affidatario di cui all’art.21) “CRITERI DI SCELTA DELL’AFFIDATARIO IN CONCESSIONE” con i relativi punteggi.
3. L’offerta potrà essere presentata da tutti i soggetti di cui all’art. 15) “SOGGETTI AFFIDATARI”, comma 1, del presente Regolamento.
4. La Commissione verifica il possesso dei requisiti richiesti e attribuisce i punteggi secondo quanto previsto dall’art. 21) suddetto “CRITERI DI SCELTA DELL’AFFIDATARIO IN CONCESSIONE”.
5. I requisiti essenziali di partecipazione sono:
 - a) *di ordine generale*: assenza delle clausole di esclusione di cui agli artt. 38 del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163 e altre disposizioni di legge ostative alla partecipazione alle pubbliche gare;
 - b) *di capacità economico finanziaria*: assenza di debiti nei confronti del Comune alla data di pubblicazione dell’avviso, salvo non sia stato approvato dal Comune un piano di ammortamento per l’estinzione del debito, garantito da specifica fidejussione bancaria o assicurativa o altra forma di garanzia idonea ed equivalente;
 - c) *di capacità tecnica*: costituzione del soggetto concorrente, ovvero di tutti i soggetti che formano il consorzio o il raggruppamento, da almeno tre anni dalla data di pubblicazione dell’avviso.
6. Nel caso la gara vada deserta si potrà procedere ad affidamento diretto.

Art.20) OGGETTO, DURATA E MODALITÀ

1. La convenzione di affidamento potrà avere ad oggetto la gestione dell’impianto e la manutenzione ordinaria dello stesso, nonché interventi finalizzati alla manutenzione straordinaria, alla ristrutturazione, all’adeguamento o innovazione dell’impianto.
2. La convenzione potrà avere altresì ad oggetto:
 - a) la pubblicità visiva e fonica all’interno dell’impianto, previo rilascio delle autorizzazioni, purché il contenuto non sia in contrasto, o di nocumento, con l’immagine del Comune e con l’obbligo di ottemperare al pagamento di ogni canone, imposta o tassa previsto dalla normativa vigente;
 - b) il servizio di somministrazione di alimenti e bevande, secondo quanto previsto dalla L.R. 28/2005;
 - c) attività commerciale di vicinato esclusivamente diretta alla rivendita di articoli sportivi e gadget strettamente correlati con le attività sportive praticate sull’impianto.
3. L’avviso pubblico indica la durata della concessione, che ordinariamente è fissata in tre anni, con opzione di proroga per ulteriori tre anni, esercitabile dal Comune con provvedimento espresso da comunicare almeno tre mesi prima della scadenza.
4. Qualora la convenzione di affidamento imponga al concessionario l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, adeguamento o innovazione dell’impianto sportivo, la durata della concessione potrà essere stabilita fino ad un massimo di quindici anni, al fine di consentire al concessionario l’ammortamento degli investimenti sostenuti.



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI

Città Metropolitana di Firenze

stipulata con il Concessionario.

Art.21) CRITERI DI SCELTA DELL’AFFIDATARIO IN CONCESSIONE

1. Per gli impianti “a rilevanza economica” la scelta dell’affidatario avviene con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri approvati assieme agli atti di gara con la determinazione a contrarre assunta ai sensi dell’art. 11 del D.lgs 163 del 2006.
2. Per gli impianti con prevalenza sportivo-sociale la scelta dell’affidatario avviene con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dell’assegnazione di un punteggio complessivo pari a 100 punti, di cui 70 punti per l’offerta tecnica e 30 punti per l’offerta economica, articolati tenendo conto dei seguenti criteri:

a) OFFERTA TECNICA

- a.1) progetto tecnico di gestione;
- a.2) esperienza di gestione di impianti destinati alla medesima disciplina sportiva tipica dell’impianto;
- a.3) radicamento sul territorio del bacino d’utenza dell’impianto, documentata da iniziative relative alla disciplina sportiva praticabile nella struttura;
- a.4) affidabilità economica;
- a.5) qualificazione professionale degli istruttori ed allenatori utilizzati; a tal fine sono valutate le qualifiche rilasciate dagli Istituti di Istruzione preposti riconosciuti dal CONI, e, se equipollenti, dagli Enti di Promozione Sportiva.
- a.6) compatibilità dell’attività sportiva esercitata con quella prevalentemente praticabile nell’impianto;
- a.7) organizzazione di attività presso l’impianto a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
- a.8) altri fattori da determinare in funzione delle diverse caratteristiche organizzative, gestionali e dell’impianto e della disciplina sportiva di riferimento, ovvero di progetti relativi ad eventuali investimenti da sostenere.
- a.9) ampiezza e flessibilità organizzativa delle attività a favore delle esigenze personali, familiari e lavorative degli utenti.

L’avviso di selezione potrà indicare il punteggio minimo da acquisire per l’offerta tecnica, al di sotto del quale il concorrente non sarà ammesso alla successiva fase di valutazione dell’offerta economica.

B) OFFERTA ECONOMICA

A base d’asta potrà essere posto, alternativamente e secondo quanto previsto dalla delibera della Giunta comunale di cui all’art. 16) CONTRIBUTI E CANONI DI CONCESSIONE, un canone di gestione dell’impianto che il concessionario dovrà corrispondere al Comune, ovvero un contributo riconosciuto al concessionario qualora le tariffe non consentano di sostenere i costi di gestione e manutenzione ordinaria, oppure venga convenzionalmente imposto al concessionario di eseguire gli interventi di cui all’elemento a.8 della valutazione tecnica qualora le tariffe non consentano di sostenere tali costi.

Il canone minimo sarà fissato tenendo conto delle spese per la gestione e per la manutenzione ordinaria dell’impianto sostenuto negli anni precedenti o comunque prevedibile, nonché dei proventi che il concessionario potrà conseguire dalla gestione dell’impianto.

Il contributo massimo sarà fissato tenendo conto delle spese per la gestione e per la manutenzione



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI

Città Metropolitana di Firenze

ordinaria dell'impianto sostenuto negli anni precedenti o comunque prevedibile, nonché dei proventi che il concessionario potrà conseguire dalla gestione dell'impianto.

Qualora il concessionario sia obbligato dalla convenzione ad effettuare interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, adeguamento o innovazione il contributo massimo posto a base di gara terrà conto anche dei costi da sostenere per la realizzazione degli interventi.

L'avviso di selezione indica i termini, le condizioni e le modalità di erogazione del contributo.

Il canone o il contributo di cui al presente comma potranno essere rivisti in seguito a sopraggiunte, straordinarie e motivate situazioni in particolare in rapporto a sopraggiunte necessità di interventi tecnici straordinari da effettuarsi a cura del concessionario e preventivamente autorizzati dal Comune.

Art. 22) SANZIONI, DECADENZA E REVOCA

1. Il soggetto concessionario ha l'obbligo di uniformarsi e rispettare tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Ove non attenda o non rispetti in tutto o in parte tali obblighi, ovvero violi le disposizioni contenute nel presente Regolamento, oltre ad incorrere nella possibilità di decadenza, al concessionario verranno applicate, salvo le penali previste dalla convenzione ed il risarcimento del danno, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi e con le modalità di cui alla Legge 24/11/1991 n. 689, e dell'art. 7 bis comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:

- € 500,00 per la variazione dell'uso dell'impianto rispetto alla originaria destinazione d'uso;
- € 500,00 per la mancata effettuazione della manutenzione ordinaria;
- € 500,00 per la mancata effettuazione servizio di pulizia;
- € 500,00 per il mancato rispetto delle norme igieniche e regolamentari;
- € 300,00 per il mancato rispetto dell'applicazione delle tariffe approvate;
- € 300,00 per il mancato rispetto della custodia;
- € 300,00 per la mancata esposizione delle tariffe.

2. In caso di gravi e reiterati inadempimenti, il Comune potrà dichiarare la decadenza della concessione con effetto immediato, fatta salva comunque la possibilità di richiesta di risarcimento danni. Nulla sarà invece riconosciuto al concessionario inadempiente.

Art.23) CONTROLLI

1. Il Comune si riserva di verificare e controllare periodicamente e/o in qualsiasi momento, il rispetto delle prescrizioni legislative, delle norme regolamentari, nonché delle disposizioni contenute nelle singole convenzioni, con sopralluoghi ed ispezioni anche non concordate.

Art.24) TARIFFE

1. La Giunta Comunale delibera le tariffe massime per l'uso degli impianti sportivi gestiti in forma indiretta.
2. Le tariffe di cui al punto precedente possono prevedere differenziazioni per fasce orarie e per tipo di utenza, con particolare riguardo ad agevolazioni e/o esenzioni a favore dei disabili.
3. Il concessionario avrà l'obbligo di applicare le tariffe approvate, con la sola facoltà di ridurle.
4. Le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe saranno introitate dal concessionario, fatto salvo quanto previsto dall'APERTURA AI SINGOLI CITTADINI, comma 4.
5. Il documento ufficiale che approva le tariffe dovrà essere apposto in maniera ben visibile all'interno dell'impianto sportivo.



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI

Città Metropolitana di Firenze

Art. 25) MANUTENZIONI E RISTRUTTURAZIONI

1. Tutte le spese di gestione e manutenzione ordinaria relative all'intero complesso sportivo sono a carico del concessionario, compresi i manufatti, le recinzioni ed ogni altra attrezzatura connessa con la gestione dello stesso.
2. La manutenzione ordinaria del verde compete al concessionario, ivi compreso la potatura degli alberi ad alto fusto, limitatamente alle piante il cui apparato radicale ricade all'interno dell'impianto e per la quale dovranno sempre essere richieste le prescritte autorizzazioni.
3. Qualora l'Amministrazione comunale ritenga opportuno eseguire lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, adeguamento o innovazione che rivestano carattere di urgenza, la cui mancata esecuzione pregiudichi il normale utilizzo dell'impianto e non sia in grado di provvedere direttamente, il concessionario potrà essere autorizzato ad eseguire i lavori.
4. Salvo i casi di urgenza, qualora la convenzione preveda la realizzazione, da parte del soggetto affidatario, di interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione degli impianti, ovvero ciò sia autorizzato dal Comune, il concessionario dovrà rilasciare apposita polizza assicurativa a garanzia delle opere preesistenti e di quelle in costruzione.

Art.26) DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI GESTITI IN FORMA INDIRECTA

1. E' fatto divieto di sub-concedere a terzi l'impianto oggetto della concessione nella sua totalità o di modificare la destinazione d'uso, pena la revoca della concessione stessa.
2. E' data la facoltà al soggetto aggiudicatario di poter sub-concedere, per un periodo pari alla durata della convenzione, alcuni servizi connessi all'attività sportiva quali la gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, della rivendita di articoli sportivi e gadget e della pubblicità, previa autorizzazione da parte del Comune e con le modalità previste nella convenzione. In tal caso resterà comunque a carico del concessionario la verifica della rispondenza dei locali alle norme di legge, restando esclusa ogni responsabilità del Comune per eventuali difformità, carenze strutturali e quant'altro.
3. I rapporti di convenzione per l'esercizio di tornei, singole manifestazioni, od altre attività che richiedono l'uso temporaneo dell'impianto da parte di altri soggetti dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune.
4. L'utilizzo anche temporaneo per finalità diverse da quelle proprie dell'impianto, può avvenire con autorizzazione del Comune.

TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.27) COSTRUZIONI DI NUOVI IMPIANTI E RISTRUTTURAZIONI

Il presente Regolamento non si applica alla gestione degli impianti sportivi costruiti o ristrutturati con procedure di finanza di progetto.

Art.28) DECORRENZA ED ABROGAZIONI

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva.
2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni Comunali in materia.



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Città Metropolitana di Firenze

Art. 29) NORMA FINALE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Città Metropolitana di Firenze

Allegato (fac simile di domanda)

Al Sig. SINDACO del Comune di Greve in Chianti

Il/La Sottoscritto/a _____ in qualità di Presidente della
Società/Associazione/Ente Sportivo _____

con sede nel Comune di _____

Via _____ n. _____ C.F. _____

CHIEDE

di poter usufruire per la stagione sportiva _____ dei seguenti impianti:

Impianto sportive	Giorno	Dalle ore	Alle ore

A TALE SCOPO DICHIARA

che la suddetta Società /Associazione /Ente opera senza perseguire fini di lucro;

di impegnarsi al rispetto di tutte le condizioni d'uso previste dal Regolamento per l'utilizzo degli Impianti Sportivi Comunali;

di aver pagato tutte le quote relative alla stagione sportiva precedente, laddove esistenti.

Il Presidente (timbro e firma leggibile)

Recapito Società _____

Recapito Responsabile _____



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI

Città Metropolitana di Firenze

dalla legge in caso di dichiarazione non veritiere, che la società è in regola con i pagamenti dovuti per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali nella stagione agonistica precedente.

_____ , _____

Il Presidente (timbro e firma leggibile)



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Città Metropolitana di Firenze



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Città Metropolitana di Firenze



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Città Metropolitana di Firenze



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Città Metropolitana di Firenze